

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1474)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1970

Proroga del termine di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la presentazione delle domande per le pensioni ai cittadini ultra sessantacinquenni sprovvisti di reddito

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 30 aprile 1969, n. 1553, nel concedere la pensione sociale di lire 156.000 annue ai cittadini sprovvisti di reddito, stabilisce — all'articolo 26 — la data del 1° maggio 1970 per la presentazione della domanda allo scopo di far decorrere la pensione dal 1° maggio 1969.

Non c'è dubbio che il periodo di sette mesi per tale adempimento può ritenersi sufficiente, ma ciò solo in linea normale.

Molti difatti, pur essendo nelle condizioni previste dall'articolo 26 non hanno proceduto alla presentazione della domanda in parola e ciò per ragioni varie: mancata conoscenza della norma specifica, per ignoranza, per particolari condizioni di vita in borgate rurali e montane o addirittura in casolari isolati e lontani.

Colpiti favorevolmente dal fatto innovativo della concessione della pensione, l'effetto retroattivo di essa rispetto a qualunque data di presentazione della domanda è passato inosservato, come fatto marginale. Tuttavia è da ritenere che la sostanza di essa non debba dipendere dall'inoltro di una domanda di fronte all'esigenza di essenziali requisiti.

D'altro canto si può ritenere, da notizie pervenute specie da parte di vari Uffici, che il numero dei pensionati carenti della domanda in parola sia esiguo.

Per le considerazioni di cui sopra si propone per ragioni puramente umane ed equitative, di prorogare il termine in oggetto al 30 aprile 1971, nella speranza che gli onorevoli colleghi vogliano confortare il disegno di legge col loro voto attento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di cui al settimo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, numero 153, è prorogato al 30 aprile 1971.